

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1876 di lunedì 11 febbraio 2008

RSPP nelle scuole: quali obblighi?

Chi può assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado? A quale obbligo formativo si deve attenere? Un chiarimento a cura dell'ingegner Vincenza Randazzo.

Pubblicità

Premessa a cura della redazione.

In questo periodo di scadenze per i corsi RSPP ci sono pervenute molte richieste di informazioni rispetto agli obblighi all'interno delle scuole.

Abbiamo chiesto ad un esperto del settore, l'ing. Vincenza Randazzo, componente del Consiglio Direttivo di Aifos, chiarimenti in merito alla situazione specifica.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. A cura di Vincenza Randazzo.

Il **Dirigente Scolastico** - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro - designa, nell'ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**), in possesso d'idonei e certificati requisiti previsti dalla legge semprechè non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle **duecento unità**.

Il **Dirigente Scolastico che intende assumere direttamente i compiti** propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro, **sia in aula che on-line** e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analogo documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio, quest'ultimo può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
- b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
- c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Le **capacità ed i requisiti professionali** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (interno o esterno) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo precedente, é necessario che il Responsabile del SPP debba essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi (PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14/2/2006) Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407).

Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.

Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.

Per un approfondimento si veda anche:

Modalità e tariffe dell'incarico di RSPP

Conferimento di incarico di prestazione d'opera occasionale ad un esperto esterno in qualità di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" nelle scuole di ogni ordine e grado.


Riferimenti normativi

- **Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382** (Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni

- **Circolare Ministeriale Ministero Della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1999 n. 119** Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

- PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 - Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it